Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 225 - settembre 2020

Le elezioni regionali nelle Marche

Introduzione

Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si terranno **le elezioni regionali nelle Marche** e in altre sei regioni: Campania, Liguria, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

Contestualmente[1], si svolgeranno:

i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato:

iii) elezioni amministrative in alcuni comuni;

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera la regione Marche, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della giunta regionale n. 219 del 21 luglio 2020.

Le operazioni di voto si terranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale n. 27 del 2004 ("Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale").

Le elezioni sono a suffragio universale, diretto e contestuale.

Nell'allegato A alla presente Nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.
Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto (circoscrizione di Ancona).

---

[1] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-*bis*, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione, come detto domenica (dalle ore 7 alle ore 23) e nella giornata di lunedì (dalle ore 7 alle ore 15), pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale".

Chi si vota?

1) **Il Presidente della Giunta regionale** (art. 25 e 26 dello Statuto[2]):

- rappresenta la Regione;
- nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle;
- può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- sovrintende all'azione amministrativa regionale;
- partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio - Assemblea legislativa;
- promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio - Assemblea legislativa.

2) Il **Consiglio - Assemblea legislativa regionale**[3] (art. 11 e 21 dello Statuto), composto da **trenta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale**:

- approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
- approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
- approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
- approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
- approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
- delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;
- approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;
- istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
- approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
- formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
- formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;
- delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;
- esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa;
- esercita funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;
- verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.

[2] Di cui alla legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1.
[3] Denominazione introdotta dall'art. 2, co. 1, della legge regionale statutaria 22 gennaio 2008, n. 2.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale n. 27 del 2004 ("Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale").

- **Circoscrizioni elettorali**[4]
  - corrispondono ai territori delle province;
  - la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi (pari a trenta), ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

- **Presentazione e composizione delle liste provinciali**
  - **Termini di presentazione**[5]: le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno (21 agosto) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (22 agosto) antecedenti quello della votazione.
  - **Numero di firme**[6]: le liste devono essere presentate:

    a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

    b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

    Con specifico riferimento alle imminenti elezioni, l'art. 5 della L.R. n. 24 del 2020 stabilisce che il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati è **ridotto ad un quarto**[7]. Risulta quindi **diminuito il numero minimo delle sottoscrizioni a 61** (lettera a), applicabile alle circoscrizioni elettorali di Ascoli Piceno e di Fermo) oppure **a 88** (lettera b), applicabile alle circoscrizioni elettorali di Ancona, di Macerata e di Pesaro e Urbino)[8].

    Sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione degli elettori[9]:

    i) le liste dei partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con il proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo; Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste;

    ii) le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nel Consiglio - Assemblea legislativa regionale, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni. La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Consiglio è certificata dal Presidente del relativo Gruppo consiliare.

---

[4] Art. 6 della L.R. 27/ 2004. Per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali, cfr. la Tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 219/2020.
[5] Art. 10, comma 1, della L.R. 27/2004 che richiama l'articolo 9, primo comma, della legge n.108 del 1968.
[6] Indicato al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 27/ 2004.
[7] Si ricorda che, ferma restando la facoltà delle regioni di disporre altrimenti (facoltà esercitata dalla regione in esame), l'art.1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n.26 del 2020 ha ridotto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature ad un terzo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
[8] Cfr. le *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle liste e delle candidature*, sul sito della regione.
[9] Art. 10, comma 3-*bis*, della L.R. 27 del 2004.

- **Numero di candidati**: ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore[10].
- In ogni lista provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati (v. *infra*).
- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta (a pena di nullità) una **dichiarazione di collegamento** con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso[11].

- **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta** (art.11 della L.R. n.27/2004)
  - La dichiarazione di presentazione della candidatura **non richiede la sottoscrizione** da parte degli elettori.
  - La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla **dichiarazione di collegamento** con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali.

- **Equilibrio di genere**
  - L'elettore può esprimere fino a **due preferenze** in sede di voto per una delle liste provinciali. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza[12].
  - In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al **40 per cento** dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore[13].

- **Esercizio del diritto di voto** (art. 16 della L.R. n. 27/2004)
  - La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale avviene su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può: i) esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato; ii) esprimente il suo voto soltanto per una lista provinciale ed in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
  - Non è ammesso il **voto disgiunto**.
  - È **ammesso** il **voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla legge.

[10] Art. 9, comma 5, della L.R. n. 27/2004 (previsione sostanzialmente identica a quanto previsto dall'art. 9, quinto comma, della legge n.108 del 1968).
[11] Art.10, comma 9, della L.R. n.27/ 2004.
[12] Art. 16, comma 6, L.R. n. 27/2004.
[13] Art. 9, comma 6, L.R. n. 27/2004.

- Nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza (v. *supra*).

- **Elezione del Presidente** (art. 19, comma 4, lettera *d)*, L.R. n. 27/2004)

  È proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta il candidato della coalizione che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale regionale (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).

- **Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale** (art.1 della L.R. n. 27/2004)

  I Consiglieri sono eletti con criterio **proporzionale** sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti (formate da uno o più gruppi di liste provinciali), ognuna collegata ad un candidato alla Presidenza della Giunta. Si applica un **premio di maggioranza,** attribuito alla coalizione vincente che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi[14].

- **Soglia di sbarramento** (art.18 della L.R. n.27/2004)

  Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

- **Assegnazione dei seggi** (art.19 della L.R. n.27/2004)

  I seggi del Consiglio - Assemblea legislativa regionale sono così assegnati:

  a) uno (aggiuntivo rispetto ai 30 seggi) spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
  b) uno dei 30 seggi spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla coalizione che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale[15];
  c) sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano superato la soglia di sbarramento (v. *supra*). La ripartizione dei seggi è effettuata a livello regionale[16].

[14] A seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 36 del 2019. Precedentemente la soglia minima per ottenere un premio di maggioranza era pari al 34%.

[15] Art. 19, comma 6, lett. c) della L.R. n. 27 del 2004. A tale scopo si riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

[16] L'Ufficio centrale regionale: calcola la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione (data dalla somma dei voti espressi per le liste che la compongono più i voti eventualmente espressi per il solo candidato Presidente); esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano superato la soglia di sbarramento (e conseguentemente i gruppi di liste ad esse collegate); proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato collegato alla coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale; verifica quale coalizione abbia ottenuto la seconda cifra elettorale regionale e riserva un seggio al candidato Presidente collegato a tale coalizione; effettua una prima ripartizione dei seggi tra le coalizioni con il metodo d'Hondt e assegna, eventualmente, il premio di maggioranza alla coalizione vincente; ripartisce quindi i seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse, utilizzando il metodo d'Hondt; procede alla ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra i gruppi di liste che ne fanno parte, a tal fine utilizzando il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base di un quoziente di coalizione corretto (totale dei voti validi di ciascuna coalizione diviso il numero di seggi spettanti +1). Si ricorda che l'applicazione del metodo d'Hondt, prevista ai fini della ripartizione a livello regionale, prevede che si divida la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei

Si assegna, eventualmente, il **premio di maggioranza** alla coalizione vincente qualora essa abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. Nel dettaglio (ove la coalizione non ne abbia riportati un numero pari o superiore): sono assegnati **19 seggi** se la coalizione ha ottenuto almeno il **43% dei voti validi**; **18 seggi** se ha ottenuto **tra il 40% e il 43% dei voti validi**. I seggi assegnati a ciascuna lista sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni provinciali utilizzando il quoziente circoscrizionale (totale dei voti validi di tutte le liste – comprese quelle fuori soglia – espressi nella circoscrizione diviso il numero di seggi spettanti alla circoscrizione)[17].

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e che venga formata una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.

[17] L'Ufficio centrale regionale: attribuisce i seggi secondo i quozienti interi e verifica per ciascun gruppo di liste se il numero di seggi così assegnati supera quello dei seggi spettanti; in caso affermativo toglie i seggi eccedenti sottraendoli alle liste a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi; in caso di parità di seggi assegnati la sottrazione è a carico della lista che ha ottenuto il minor numero di voti; attribuisce i seggi restanti sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali (ottenute moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione) entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; qualora risultino ancora seggi da attribuire questi sono ripartiti, sempre entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene infine individuato il seggio da attribuire al candidato Presidente della coalizione avente la seconda cifra elettorale (v. *supra*).

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali nelle Marche del 31 maggio 2015

Elettori	1.297.485	**Votanti**	645.941	49,78 %
Schede bianche	13.359	**Schede non valide (bianche incl.)**	34.605	

Candidati / Liste regionali		Liste circoscrizionali	Voti	%
CERISCIOLI LUCA	**Eletto pres.**		**251.050**	**41,07**
		PARTITO DEMOCRATICO	186.357	35,13
		UNITI PER LE MARCHE	26.677	5,03
		POPOLARI MARCHE UDC	18.109	3,41
		TOTALE COALIZIONE	**231.143**	**43,57**
MAGGI GIOVANNI			**133.178**	**21,78**
		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	100.215	18,89
ACQUAROLI FRANCESCO			**116.048**	**18,98**
		LEGA NORD	69.053	13,02
		FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	34.538	6,51
		TOTALE COALIZIONE	**103.591**	**19,53**
SPACCA GIAN MARIO			**86.848**	**14,21**
		FORZA ITALIA	49.884	9,40
		MARCHE 2020-AREA POPOLARE	21.048	3,97
		LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA	4.388	0,83
		TOTALE COALIZIONE	**75.320**	**14,20**
MENTRASTI EDOARDO			**24.212**	**3,96**
		ALTRE MARCHE-SINISTRA UNITA	20.266	3,82

TOTALE	CANDIDATI | LISTE REGIONALI	**611.336**
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	530.535

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo
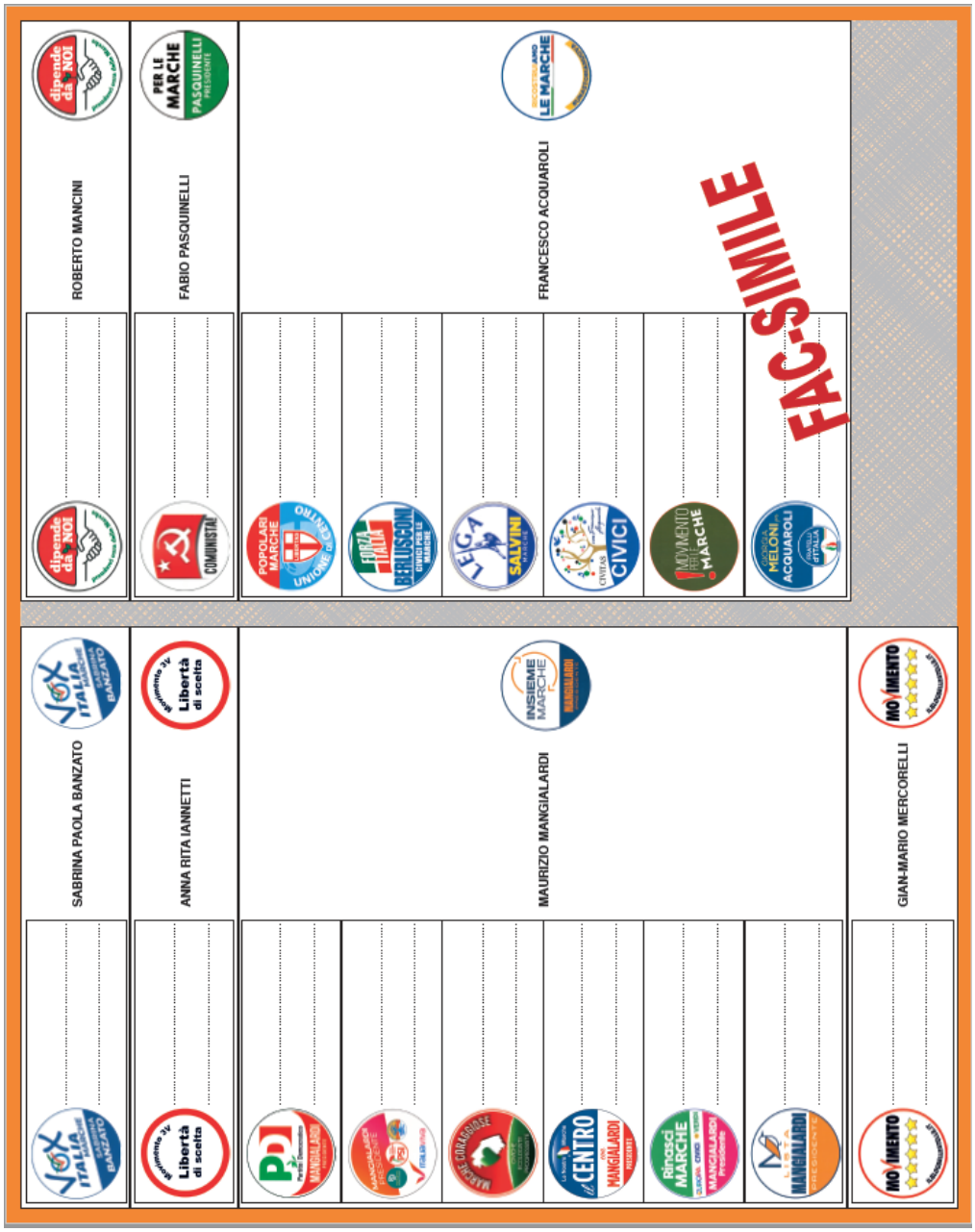
Allegato B
Fac-simile scheda di voto